

TRISPA-NO-AOTMI-UIBRE

RACCOMANDATA A.R.

Egr.  
**FRANCESCO PIETRINI**  
Via Casa Bianca 182/A  
25040 ESINE BS

Egr. Arch.  
**MARIO V. IPPOLITI**  
Via Orti 15  
25043 BRENO BS

Spett.  
**Comune di Losine**  
Via Prudenzi 22  
25050 LOSINE BS

e, p.c. Spett.  
**A.R.P.A. Brescia**  
Via Cantore 20  
25128 BRESCIA

**Oggetto:** Costruzione di un fabbricato in prossimità della linea elettrica a 132.000 volt n° 601 "CP Malegno - CS Sellero", nella campata fra i sostegni n° 12 e n° 13, in Comune di Losine (BS).

Ci riferiamo alla Sua lettera del 21/03/2016, con la quale ci ha trasmesso gli elaborati di progetto per la costruzione, in prossimità della linea elettrica in oggetto, di un nuovo fabbricato a destinazione ludico-sportiva sui mappali n°2964 Fg. 8, del Comune censuario di Losine.

Esaminati i suddetti elaborati, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal D.M. n° 449 del 21/3/88 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Vi informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n° 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.



Per quanto attiene alla Legge 36/2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29 maggio 2008, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo di seguito la "distanza di prima approssimazione" (Dpa), relativa alle campate in esame e determinata secondo le indicazioni del succitato Decreto al paragrafo 5.1.3.

Dpa destra: 13 metri; Dpa sinistra: 12 metri.

Verso di osservazione: da sostegno n° 12 a sostegno n° 13 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni).

Dall'analisi eseguita rileviamo che il fabbricato in progetto interferisce con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione sinistra come sopra determinata, ma è esterno alla fascia di rispetto.

Segnaliamo tale situazione agli Enti in indirizzo per quanto di competenza in merito alla compatibilità delle costruzioni da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Le informiamo che eventuali recinzioni metalliche, essendo in prossimità della nostra linea elettrica, dovranno essere realizzate con opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza delle persone ed evitare danni alla Sua proprietà e a quelle di terzi con riferimento alle tensioni che si manifestano sugli impianti di terra durante un guasto alla nostra linea elettrica ed al possibile trasferimento di potenziali pericolosi dal traliccio a punti remoti. Inoltre, Le richiediamo in merito ad eventuali piantumazioni entro la zona asservita, che le stesse siano costituite da essenze arbustive piuttosto che arboree, garantendo in ogni caso, tenuto conto del loro naturale sviluppo, il rispetto delle distanze inferiori dai conduttori della linea elettrica sovrastante a 10 metri.

Le precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione delle opere e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto dal fabbricato in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stesso.

Le segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 – comma 1 del D.Lgs. 9.4.08 n° 81 che qui di seguito si riporta:

*"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e*

*comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi".*

Il nostro Team Tecnico di Brescia rimane a Sua disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Unità Impianti Brescia  
  
Il Responsabile

Allegati: elaborati grafici di progetto (per Comune)

Pratica elaborata da: geom. Giuseppe Samuelli - tel. 030.5274031.

/gp